



Ddl di bilancio 2021

Analisi dei contenuti delle misure di interesse
e dell'articolato completo

Roma, 24 novembre 2020

Iter legislativo

Il cd. **DDL Bilancio 2021** (Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), adottato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva lo scorso 16 novembre, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati in data 19 novembre ed assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio per l'esame in prima lettura con numerazione "Atto Camera 2790", poi modificato in "Atto Camera 2790 bis" a seguito dello stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020, degli articoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206.

Sono stati nominati come relatori al Ddl Bilancio 2021 in Commissione Bilancio della Camera l'On. Stefano Fassina (LeU) e l'On. Maria Luisa Faro (M5S).

L'approvazione del testo in prima lettura sarebbe previsto prima di Natale, per poi essere trasmesso al Senato per un rapidissimo esame in seconda lettura.

Come di consueto, il provvedimento dovrà essere approvato da entrambi i rami del Parlamento entro il 31 dicembre 2020.

Struttura del Ddl Bilancio

Il **DDL Bilancio 2021** ([clicca qui](#) per il testo completo) è così strutturato:

SEZIONE I - MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

PARTE I

TITOLO I – RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO (art. 1)

TITOLO II – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (artt. 2-10)

TITOLO III – CRESCITA E INVESTIMENTI (artt. 11-26)

TITOLO IV – SUD E COESIONE TERRITORIALE (artt. 27-34)

TITOLO V – LIQUIDITA' E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE (artt. 35-44)

TITOLO VI – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI (artt. 45-71)

TITOLO VII – SANITA' (artt. 72-85)

TITOLO VIII – SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA (artt. 86-95)

TITOLO IX – CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE (artt. 96-105)

TITOLO X – MISURE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIA A UE E ORGANISMI INTERNAZIONALI (artt. 106-118)

TITOLO XI – MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE (artt. 119-142)

TITOLO XII – REGIONI ED ENTI LOCALI (artt. 143-156)

TITOLO XIII – REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (art. 157)

TITOLO XIV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO (artt. 158-183)

TITOLO XV – NORME PER ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (artt. 184-186)

PARTE II

TITOLO I – MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (artt. 187-188)

TITOLO II – RIMODULAZIONE DI MISURE FISCALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA (artt. 189-190)

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE (artt. 191-193)

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE (artt. 194-201)

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE (artt. 202-206)

PARTE III – FONDI (artt. 207-210)

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE (artt. 211-229)

Sintesi dell'articolato completo

SEZIONE I - MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

PARTE I

TITOLO I – RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1 – Risultati differenziali bilancio dello Stato

L'articolo fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2021, 2022 e 2023, indicandoli nell'allegato.

TITOLO II – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 2 – Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico

È istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. Tali interventi devono essere disposti con opportune disposizioni normative. Allo stesso fondo sono destinate, a decorrere dal 2022, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Art. 3 – Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente

La norma prevede la stabilizzazione della misura agevolativa prevista, per il solo secondo semestre 2020, riguardante la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Art. 4 – Incentivo occupazione giovani

La disposizione riconosce l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 5 – Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne

La disposizione, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, riconosce l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di lavoratrici donne. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 6 – Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

La proposta dispone anche per il 2021 la proroga della norma che consente, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.

Art. 7 – Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico

Si prevede, per gli anni 2021 e 2022, una misura di sostegno economico in favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 60 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Art. 8 – Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

La proposta dispone che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Art. 9 – Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni

La proposta riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento, ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

Art. 10 – Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Si impone ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

TITOLO III – CRESCITA E INVESTIMENTI

Art. 11 – Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027

In relazione all'imminente avvio delle attività del nuovo periodo di programmazione dei Fondi Europei 2021/2027, sono adottate le norme necessarie per pianificare le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari, garantire il finanziamento dei programmi complementari che saranno disciplinati dall'Accordo di Partenariato, garantire il monitoraggio dei programmi.

Art. 12 – Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro- cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate

Il comma 1 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di

grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

Art. 13 – Proroga Bonus Verde

Proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

Art. 14 – Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi

La disposizione incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del MISE la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da un grave una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

Art. 15 – Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

La norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente). La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione. Viene previsto che il MISE possa impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni. Si prevede un'autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Art. 16 – Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"

La proposta è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della Nuova Sabatini – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10 per cento il primo anno, 20 per cento dal secondo al quinto anno e 10 per cento il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni).

Art. 17 – Fondo impresa femminile

Si istituisce, presso il MISE, il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", che prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Il MISE presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

Art. 18 – Fondo per le imprese creative

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del MISE, il Fondo PMI Creative che ha l'obiettivo di:

- a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c) rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore. Viene demandata ad un decreto del MISE la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

Art. 19 – Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy

Si istituisce il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l'obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI. Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

Art. 20 – Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

La disposizione incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

Art. 21 - Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 22 - Lavoro autonomo start up

...stralciato...

Art. 23 - Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero

La disposizione abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore.

Art. 24 - Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

La disposizione prevede che possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per

l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Art. 25 - Accordi per l'innovazione

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per l'innovazione e di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, la presente proposta rifinanzia la misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente.

Art. 26 - Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia

La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

TITOLO IV - SUD E COESIONE TERRITORIALE

Art. 27 – Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

La disposizione prevede la concessione di un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. L'agevolazione contributiva è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea prevista ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 28 - Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022

L'articolo proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 29 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione—programmazione 2021-2027

La disposizione prevede una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2022. La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.

**Art. 30 - Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne
...stralciato...**

Art. 31 - Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno

La disposizione in esame consente alle amministrazioni che ricoprono ruoli di coordinamento, di gestione e di utilizzazione dei fondi della coesione di procedere alla assunzione a tempo determinato e con oneri a carico degli stessi fondi strutturali europei di personale che verrà selezionato con iniziative concorsuali.

Art. 32 - Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

L'articolo in esame prevede che, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, trovi applicazione con le maggiorazioni indicate al comma 244 del decreto legge n. 34 del 2020 anche per gli anni 2021 e 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

Art. 33 - Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno

La norma in esame è finalizzata a favorire la creazione e il consolidamento di ecosistemi dell'innovazione, per contribuire all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni del Mezzogiorno. In particolare, la norma, per favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore.

Art. 34 - Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali

La presente disposizione prevede l'istituzione di un Fondo a sostegno dei comuni marginali per il finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta locale di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

TITOLO V - LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE

Art. 35 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

La norma si propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati a supporto della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020:

- Il comma 1 novella l'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Alla lettera a) si introduce nell'ordinamento nazionale la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
- La norma proposta, attraverso il combinato disposto delle disposizioni di cui al proposto comma 1, lettere b) e c) e di cui al comma 2, amplia, in linea con l'operatività del Fondo Centrale di garanzia, l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia") per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti. Le modifiche proposte ampliano l'ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni del credito anche senza garanzie di solvenza e rappresenta, pertanto, uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari.
- Al comma 3 si propone l'inserimento di un nuovo articolo 1-bis.1 al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore

a 499, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro.

Art. 36 - Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022.

Art. 37 - Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

La norma è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76. Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 202. L'importo destinato per il 2021 a copertura di garanzie "green" è pari a circa il 50 per cento dello stanziamento già disposto sul Fondo di cui al menzionato articolo 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l'anno 2020, Euro 930 milioni per l'anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

Art. 38 - Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Si estende al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 35, decreto-legge n. 34/2020 ("DL Rilancio") aventi ad oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

Art. 39 - Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

La presente disposizione introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello incorso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione; nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario. L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.

Art. 40 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

La norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo art. 1-bis.1 del citato decreto-legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. midcap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003.

Art. 41 - Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

La norma propone un prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 30 settembre 2020 dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, già prorogata fino al 31 gennaio dall'articolo 65 del decreto – legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del menzionato decreto – legge n. 104/2020.

Art. 42 – Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La disposizione proposta consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

Art. 43 – Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 La norma ha la funzione di chiarire che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; ciò in analogia a quanto già previsto con apposito intervento normativo in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in occasione del decreto-legge n. 22/2019 (Brexit).

Art. 44 – Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali

Le modifiche proposte in forma di novella attribuiscono al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico, con determina da pubblicare sul sito del Dipartimento del Tesoro, periodicamente, la determinazione delle condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento - già del Ministro del Tesoro, con proprio decreto, nonché per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 (100 milioni delle vecchie lire), il tasso di interesse limite, sulla base delle condizioni di mercato - già del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO VI – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Art. 45 – Fondo occupazione e formazione

La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 mln di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 46 – Trattamenti di CIGS per cessata attività

La disposizione proroga per gli anni 2021-2022 l'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l'attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi.

Art. 47 – Rinnovo dei contratti a tempo determinato

La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 (rilancio) prevedendo che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all'articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

Art. 48 – Settore call center

La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa.

Art. 49 – Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca.

Art. 50 – Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate Viene prorogato al 2023 il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Art. 51 – Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica Si prevede di prorogare per gli anni 2021, 2022 e 2023 la disposizione normativa dell'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, la quale prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberanti occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Art. 52 – Piani di recupero occupazionale

La disposizione stanziava nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa disciplinate, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021.

Art. 53 – Sistema duale

La disposizione incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro.

Art. 54 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento

Il provvedimento normativo prevede la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Il provvedimento normativo prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e la numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal comma 5 del testo.

Art. 55 – Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a.

La proposta normativa concerne il finanziamento a decorrere dal 2021 del contributo connesso ai costi di struttura di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.).

Art. 56 – Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento degli Istituti di patronato sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro.

Art. 57 – Fondo per le politiche attive del lavoro

La disposizione istituisce un Fondo, denominato Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

Art. 58 – Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è stabilita in cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 59 – Fondo caregiver

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 60 – Opzione donna

Proroga di un anno il regime previsto all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Art. 61 – Proroga Ape sociale

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo. L'articolo prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021. Inoltre è previsto un ampliamento dei soggetti che rientrano nella categoria di cui al punto a) dell'articolo 1, comma 179 della citata legge (soggetti disoccupati). In particolare potranno beneficiare dell'indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

Art. 62 – Contratto di espansione interprofessionale

Proroga al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.

Art. 63 – Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico

Si prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del DL 463/1983. In particolare, il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo.

Art. 64 – Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

La norma si propone di accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario previsti dall'articolo 1, comma 277 della legge n. 208/2015 e presentate all'INPS entro il 2 marzo 2018.

Art. 65 – Assegno di natalità

La disposizione riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Art. 66 – Congedo di paternità

La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità di 7 giorni anche per il 2021.

Art. 67 – Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al DPCM 21 ottobre 2019, la relativa Segreteria tecnica è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Art. 68 – Reddito di Cittadinanza

La disposizione incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del RdC.

Art. 69 – Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti

Si autorizza la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale 234/2020, che ha ridotto da 3 a 5 anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 145/2018 sulle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro.

Art. 70 – Rifinanziamento del Fondo Indigenti

La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito nel 2012 presso l'Agea al fine di garantire l'efficientamento della filiera della produzione nonché l'erogazione delle risorse e il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio italiano.

Art. 71 – Indennizzo per cessazione di attività commerciali

Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva per gli iscritti al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento.

TITOLO VII – SANITA'

Art. 72 – Fabbisogno standard anno 2021

La disposizione determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021 destinato alla spesa relativa all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e dei pediatri di libera scelta, ad incrementare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi e la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario introdotte al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.

Art. 73 – Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del SSN a decorrere dal 1° gennaio 2021, si incrementano del 27% gli importi annui lordi, comprensivi della 13^a mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del D.lgs. 502/1992 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019.

Art. 74 – Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale

Riconosce agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021, una indennità di specificità infermieristica con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

Art. 75 – Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

La disposizione è finalizzata a sostenere e decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, prevedendo l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

Art. 76 – Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi

La disposizione stanziava le risorse economiche necessarie ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.

Art. 77 – Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, si prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell'anno 2021 di disposizioni per il reclutamento di personale.

Art. 78 – Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide

Misure per adeguare gli indennizzi dovuti rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide.

Art. 79 – Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico

Si incrementa lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

Art. 80 – Fondo sanità e vaccini

La disposizione istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo con una dotazione di 400 milioni da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero si avvale del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 81 – Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica

La disposizione rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandoli rispettivamente al 7,30 e 7,55 per cento fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento.

Art. 82 – Finanziamento della Croce rossa italiana

La norma trasferisce in capo al Ministero della salute anche le competenze di carattere finanziario relative alla Croce rossa italiana, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della Salute e della Difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana.

Art. 83 – Personale della Croce rossa italiana

Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del TFR e TFS del personale destinatario delle procedure di mobilità, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato C gli importi e gli anni ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Art. 84 – Mobilità sanitaria

La disposizione prevede che i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome.

Art. 85 – Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitari

La disposizione è finalizzata al riconoscimento della conoscenza della lingua italiana o tedesca come requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

TITOLO VIII – SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 86 – Incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.440

La norma prevede un incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Art. 87 – Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole

Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, incrementa le risorse stanziata dalla Legge Buona scuola. Incrementa inoltre le risorse stanziato dal DL Rilancio per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica.

Art. 88 – Misure per l'edilizia scolastica

...stralciato...

Art. 89 – Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore

Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Tra le altre cose, sono inoltre incrementate le risorse finalizzate alla promozione del diritto allo studio universitario.

Art. 90 – Misure a sostegno della ricerca

Viene incrementato di 65 milioni annui il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Tra le ulteriori disposizioni, si prevede inoltre l'istituzione del "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)" e del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca".

Art. 91 – Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport

La disposizione stanziava 25 milioni di euro a favore dell'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport.

Art. 92 – Promozione dell’attività sportiva di base sui territori

Al fine di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 93 – Trattamento di previdenza dei docenti di Università private

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute sia equiparata a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Dispone, altresì, che le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia. Stanza, infine, le risorse necessarie a coprire gli oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 per l’anno 2021.

Art. 94 – Fondazione per il futuro delle città

Istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia.

Art. 95 – Proposta completamento dei lavori del progetto “Mantova HUB”

...stralciato...

TITOLO IX – CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 96 – Misure di sostegno alla cultura

Prevede lo stanziamento di risorse al sostegno della cultura. In particolare: per l’esercizio della facoltà del Mibact di acquistare in via di prelazione i beni culturali; assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d’ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19; per rifinanziare la Carta elettronica, nota come App 18; per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact.

Art. 97 – Fondo Cinema

La disposizione interviene sulla Legge Cinema, tra le altre cose: incrementando le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, incrementando le percentuali del credito di imposta per le imprese di produzione, del credito per le imprese di distribuzione, e del credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.

Art. 98 – Istituto Luce Cinecittà S.p.A

L’Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è trasformata in società per azioni “Istituto Luce Cinecittà S.p.A.”

Art. 99 – Fondazioni lirico sinfoniche

Reca una serie di misure a favore delle fondazioni lirico sinfoniche.

Art. 100 – Misure in materia di strutture ricettive

L’articolo prevede una serie di misure a favore delle strutture ricettive. Tra le altre cose, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del

consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Art. 101 – Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria

L'articolo dispone il rifinanziamento e la proroga triennale di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020). Tra le altre cose, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi.

Art. 102 – Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione

Interviene in merito alla destinazione delle entrate del canone Rai.

Art. 103 – Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

...stralciato...

Art. 104 – Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri

...stralciato...

Art. 105 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID

Modifica l'articolo 239 del DI Rilancio che ha istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, prevedendo che le risorse stanziare possano essere trasferite in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità del Fondo. Inoltre si prevede che per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della sistema di allerta COVID siano realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO X – MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 106 – Conferenza sul futuro dell'Europa

Autorizza la spesa nel 2021 di 2 milioni di euro per dare attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Art. 107 – Regime Temporaneo aiuti di Stato

La disposizione ha l'obiettivo di adeguare la normativa in materia di Stato alle modifiche apportate dalla Commissione Europea il 13 ottobre scorso al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Art. 108 – Procedura d'infrazione 2008-2010 – Adeguamento della normativa IVA La disposizione è volta alla definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, commi 4-8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva.

Art. 109 – Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione Abroga l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, demandando alle Regioni a statuto ordinario di adeguare la propria normativa e prevedendo un fondo per il ristoro delle minori entrate alle Regioni interessate. La disposizione chiarisce che sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Art. 110 – Fondi d'investimento esteri

L'articolo è volto a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.

Art. 111 – Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234

...stralciato...

Art. 112 – Risoluzione controversie internazionali

...stralciato...

Art. 113 – Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani

L'articolo stanziava 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per i risarcimenti conseguenti alla violazione dell'articolo 3 (Proibizione della tortura) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

Art. 114 – Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo Monetario Internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust

Autorizza la Banca D'Italia a:

- Prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB) e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.
- Stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024.
- Concedere un nuovo prestito nei limiti di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

Art. 115 – Fondi partecipazione a organismi internazionali

Ridetermina i contributi per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe; del Fondo europeo della gioventù e dello European Peace Facility.

Art. 116 – Interventi e opere per Roma 2025

...stralciato...

Art. 117 – Rendiconti consuntivi de comitati degli italiani all'estero

...stralciato...

Art. 118 – Studiare Sviluppo S.r.l

...stralciato...

TITOLO XI – MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE

CAPO I – MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 119 – Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone mediante autobus

La disposizione incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dall'art. 85 del DL Agosto con l'obiettivo di compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico e stabilisce che tali risorse siano destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3. Inoltre, si porta a 50 milioni la quota delle risorse stanziata dal comma 114 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 che deve essere destinata alle imprese che svolgono servizio di trasporto passeggeri su strada. Tali risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.

Art. 120 – Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi

La proposta normativa incrementa di 68 milioni per il 2021 il Fondo di cui al comma 10-bis dell'articolo 199 del DL Rilancio e prevede che tali risorse siano destinate nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti e nel limite di 5 milioni di euro a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. Inoltre:

- si prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possano effettuare, fino al 30 aprile 2021 servizi di cabotaggio marittimo esclusivamente per servizi crocieristici;
- si estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nel registro internazionale;
- si prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 89 del DL 104/2020 di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
- si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a compensare la riduzione dei ricavi subita dai terminal portuali.

Art. 121 – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci

Autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici

subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale.

Art. 122 – Ferrobonus e Marebonus

Si prevede l'incremento delle risorse previste per Marebonus e Ferrobonus.

In particolare si prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare il Marebonus.

Per il Ferrobonus è previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 123 – Misure di sostegno al settore ferroviario

Autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Inoltre, allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Art. 124 – Conferimento alle Regioni delle Funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi

Prevede l'attribuzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e, alla Regione Veneto, delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.

Art. 125 – Disposizioni in materia di tariffe sociali

Prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania sia prorogato fino al 31 dicembre 2022, autorizzando la spesa di 25 milioni di euro per il 2021 e di 25 milioni per il 2022. Inoltre, prevede un innalzamento del limite reddituale (da 20.000 a 25.000 euro lordi annuo) richiesto per poter accedere al contributo.

Art. 126 – Misure per la promozione della mobilità sostenibile

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 1063, della legge di bilancio 2019, al fine di incentivare l'acquisto della categoria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica. È inoltre previsto un incremento delle risorse disponibili sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità" così da consentire il riconoscimento del suddetto buono a tutti i beneficiari del rimborso degli acquisti di beni o servizi operati dal 4 maggio al 2 novembre 2020.

Art. 127 – Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto

La disposizione integra l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 in materia di operazioni assimilate alle esportazioni, tra cui le cessioni di navi, e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. La norma reca inoltre una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta.

Art. 128 – Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali

La norma dispone che le imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali possano beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.

Art. 129 – Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione

...stralciato...

Art. 130 – Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

La presente disposizione modifica la norma volta a regolare i protocolli di intesa per il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia- Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, prevedendo in particolare che la Società Autobrennero SpA trasferisca all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero mediante versamenti rateizzati, fino all'anno 2028.

Art. 131 – Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda

...stralciato...

Art. 132 – Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

La norma provvede ad abrogare la previsione contenuta al comma 9 del citato articolo 17-septies nella parte in cui prevede che il MIT partecipi, con una quota di cofinanziamento fino al 50 per cento, alle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle Regioni e dagli Enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. La proposta consente a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto.

Art. 133 – Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti

La presente disposizione è volta a gestire e risolvere il fenomeno della presenza di relitti navali e navi abbandonate che necessitano di essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali dagli stessi occupati, istituendo un fondo per far fronte a tali spese presso il MIT.

CAPO II – MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 134 – Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette

La disposizione mira ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Marine Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale garantita dalle aree protette uno degli strumenti per raggiungere l'obiettivo prioritario del contrasto, attraverso riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico.

Art. 135 – Potenziamento delle misure di tutela ambientale

La disposizione incrementa le risorse per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia. La norma, inoltre, istituisce presso il MATTM il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile" cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati.

Art. 136 – Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici

La norma prevede l'istituzione di un Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, destinato all'effettuazione – in collaborazione con l'ARERA, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

Art. 137 – Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA

La norma dispone l'istituzione di un Centro Nazionale per gli animali confiscati allo scopo di assicurare il rispetto degli obblighi posti in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della citata normativa nazionale, europea e internazionale in materia di animali selvatici e specie CITES.

Art. 138 – Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche

La norma istituisce un Fondo finalizzato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità.

Art. 139 – Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali

La norma è tesa a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, prevedendo che gli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale riconoscano agli acquirenti un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso.

Art. 140 – Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali

La disposizione intende incentivare l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Art. 141 – Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali

La norma dispone l'istituzione di un Fondo denominato "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali". Il Fondo è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità.

Art. 142 – Accelerazione procedure VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026

La norma, al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026, prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgano con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dimezzando la relativa tempistica e facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro-unitaria.

TITOLO XII – REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 143 – Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori

La norma dispone la costituzione di un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, conferma la necessità di rispondere alle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020 per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale.

Art. 144 – Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

La norma dispone l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Art. 145 – Norme contabili per gli Enti territoriali

La norma dispone, tra le altre cose, la proroga al 2021 della facoltà prevista per il 2020 a favore degli enti territoriali, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Art. 146 – Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico

La norma è volta a consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 147 – Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

La disposizione è finalizzata a incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido.

Art. 148 – Accordo autonomie speciali

Prevede che il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro.

Art. 149 – Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali

La norma dispone l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario dei contributi per gli investimenti, tra le altre cose, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Art. 150 – Fondo per la perequazione infrastrutturale

La disposizione in esame norma la procedura di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali del territorio nazionale, da svolgersi entro il 30 giugno 2021. Si prevede che entro sei mesi dalla ricognizione vengono individuate con DPCM i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti del Fondo.

Art. 151 – Rinvio del federalismo fiscale

...stralciato...

Art. 152 – Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale Istituito nello stato di previsione del MIT un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L'assegnazione delle risorse avviene mediante decreto del MIT da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 153 – Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

Art. 154 – Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Viene ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Le risorse del fondo sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 155 – Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia

Disposizioni in materia di tassazione per forniture di beni e energia e prestazioni rese nell'esercizio di impresa nel comune di Campione d'Italia.

Art. 156 – Grandi derivazioni idroelettriche

...stralciato...

TITOLO XIII – REVISIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 157 – Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali

La disposizione in esame prevede la revisione della spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato D alla presente legge. Si prevede, inoltre, tra le altre cose, che gli enti locali, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.

TITOLO XIV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

Art. 158 – Fondo per le assunzioni di personale

Istituito nello stato di previsione del MEF un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, con la definizione della dotazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033.

Art. 159 – Assunzioni con copertura sul Fondo

La norma prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre, tra le altre cose, si autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'assunzione di personale per le istituzioni AFAM.

Art. 160 – Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato

Si autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l'Agenzia nazionale per i giovani a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale.

Art. 161 – Ulteriori disposizioni in materia di personale

Prevede disposizioni volte a razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare. Inoltre, tra le altre cose, si autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale al fine di dare attuazione ad un programma di interventi finalizzato ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Art. 162 – Stabilizzazioni sisma

Prevede lo stanziamento di 82 milioni nel fondo istituito presso il MEF per le assunzioni a tempo indeterminato delle professionalità necessarie alla ricostruzione.

Art. 163 – Poli territoriali avanzati

Prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Poli territoriali avanzati al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi e per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico.

Art. 164 – Incremento fondo rinnovo contrattuale

Prevede che il fondo rinnovo contrattuale, di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Art. 165 – Disposizioni in materia di personale scolastico

La disposizione in esame, tra le altre cose, prevede il rifinanziamento del fondo volto a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità e del fondo per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Inoltre, si autorizza il Ministero dell'istruzione a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Si incrementa di 530 posti la dotazione organica del personale ATA da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.

Art. 166 – Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia

Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, si autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 167 – Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati

Istituito un Fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione annua di 50 milioni di euro da ripartire con DPCM, per la retribuzione delle attività operative connesse anche all'emergenza sanitaria COVID al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 168 - Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

La dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incrementata di 10 milioni per l'anno 2021.

Art. 169 - Disposizioni in materia di dipendenti a tempo determinato EIPLI

...stralciato...

Art. 170 – Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei S.p.a

...stralciato...

Art. 171 - Disposizioni in materia di Guardia di finanza

Se gli accertatori, nel caso di violazioni di leggi tributarie sono militari della guardia di finanza, o nel caso si tratti di violazione della legge doganale, parte delle somme spettanti dalla riscossione agli accertatori sono assegnate al fondo istituito al MEF per la distribuzione in premi ai militari del medesimo comma. Inoltre, le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell'ambito della missione «Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» del MEF.

Art. 172 - Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni che fanno parte dei compiti dell'Istituto (di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559) effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di personale da impiegare nonché le modalità operative della collaborazione e di sostenimento degli oneri.

Art. 173 - Disposizioni in materia di personale dell'ENAC

Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'ENAC è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e 72 ispettori di volo.

Art. 174 - Eredità giacenti

All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti situati nel territorio nazionale, è affidata la gestione e valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. I criteri per l'acquisizione di dati e informazioni rilevanti per individuati i beni giacenti o vacanti sono individuati con decreto MEF.

Art. 175 - Censimento beni immobili delle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari

...stralciato...

Art. 176 - Rappresentanza sindacale

...stralciato...

Art. 177 - Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale Modifica le disposizioni per l'adeguamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del Dlgs 66 del 2010, modificando, tra le altre cose, la copertura finanziaria.

Art. 178 - Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari

...stralciato...

Art. 179 – Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria

...stralciato...

Art. 180 - Strade Sicure

L'articolo mira ad assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente pari a 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Inoltre, per garantire i maggiori compiti delle forze armate connesso anche al Covid-19, viene prorogato al 31 gennaio 2021 l'incremento delle 753 unità previsto dall'articolo 21 del DL Rilancio.

Art. 181 - Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno

Per assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il fondo del Ministero è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Art. 182 - Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche

...stralciato...

Art. 183 - Medici INPS

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022

TITOLO XV – NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 184 - Misure di attuazione del Next Generation EU -Istituzione del Fondo Istituisce presso il MEF, in anticipazione dei contributi dell'UE e per l'attuazione del Programma Next Generation EU il "Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU - Italia*", con una dotazione di 34.775 milioni di euro per l'anno 2021,

41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e 44.573 milioni di euro per l'anno 2023. Le procedure per la gestione del Fondo sono stabilite entro 60 giorni con decreto MEF. Le risorse finanziarie iscritte nel Fondo sono utilizzate dopo l'approvazione del Piano Nazionale per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. Inoltre:

- Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei

cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

- Con DPCM su proposta del MEF, entro 60 giorni, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
- Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027 il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla PDCM sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale sono riportati prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
- Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è costituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta.

Art. 185 - Transizione 4.0 Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Art. 186 - Innovazione e coesione territoriale

Nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni l'anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalle risorse del Fondo previsto dall'articolo 184, Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* – Italia. Tali somme vengono utilizzate per erogare contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di coesione e innovazione territoriale, in macchinari, impianti e attrezzature produttive pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. La gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia o a società da questa interamente controllata.

PARTE II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

TITOLO I – MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Art 187 - Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti

Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano del sistema informatizzato “INFOIL”. In relazione ai depositi costieri di oli minerali ed ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei predetti depositi sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle autorità amministrative competenti e all’Agenzia delle dogane, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise. Il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali depositi, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione.

Art. 188 - Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA

Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio, e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi precedenti e in particolare per l’invalidazione delle lettere d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

TITOLO II – RIMODULAZIONE MISURE FISCALI A TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Art. 189 – Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

La disposizione reca modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160, commi 634 e successivi, in materia di imposta sui manufatti con singolo impiego (MACSI). Tra le altre cose, fornisce una più precisa definizione di “MACSI semilavorati”, include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati, e differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia dell’imposta. Inoltre, viene resa strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste in via sperimentale dal decreto Agosto.

Art. 190 – Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax

La disposizione differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate, attualmente prevista al 1° gennaio 2021. Inoltre, tra le altre cose, attua una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e attenua, nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 191 – Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. La disposizione prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione Sicilia, anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogarsi entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro.

Art. 192 – Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione
...stralciato...

Art. 193 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022

La disposizione prevede che l'Agenzia delle Entrate eroga all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 194 – Lotteria dei corrispettivi e *cashback*

La disposizione prevede che si possa partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale esclusivamente per acquisti di beni o servizi che avvengano tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro. Chiarisce anche che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Abroga inoltre la previsione secondo cui il fondo su cui sono stanziati le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del *cashback*.

Art. 195 – Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Sempre entro il 30 giugno 2021, i beneficiari della misura possono optare per la cessione del credito d'imposta.

Art. 196 – Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

La disposizione allinea il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali, facendolo retroagire fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stesso e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. In caso di accordi bilaterali/multilaterali, oltre alle condizioni già indicate, è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti acconsentano ad estendere l’accordo ad annualità precedenti. L’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione, che è diversa a seconda del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente.

Art. 197 – Semplificazioni fiscali

La disposizione prevede che per i contribuenti minori, l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica. In merito all’IRAP, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.it inseriscano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive –IRAP.

Art. 198 – Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

La disposizione chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Art. 199 – Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La disposizione fissa nell’ultimazione dell’operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l’operazione stessa; prevede una sanzione, pari al 90 per cento dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi; dispone una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva o infedele trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021; differisce la operatività del comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015, in tema di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

Art. 200 – Abrogazione imposta sul Money transfer

La disposizione abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento

Art. 201 – Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche

La disposizione inserisce anche la società “Sport e Salute S.p.a.”, nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA DELLE DOGANE

Art. 202 – Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria
...stralciato...

Art. 203 – Whistleblowing
...stralciato...

Art. 204 – Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa

La disposizione prevede il rafforzamento dei casi di diniego, di revoca o di sospensione delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, equiparandoli a quelli, più stringenti, previsti per i depositi commerciali ad imposta sospesa. Tale licenza è negata ai soggetti che risultino carenti dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo richiesti per un ordinario svolgimento dell'attività del deposito. Tali requisiti saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È anche previsto un obbligo di preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti o estratti. I soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 205 – Disposizioni in materia di giochi

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l'attribuzione delle nuove concessioni Bingo entro il 31 marzo 2023, differendo la data attuale prevista dal Decreto Cura-Italia al 31 marzo 2021. Il pagamento del canone mensile relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni. I titolari di concessione per l'esercizio del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese, mentre l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

Art. 206 – Previsione della figura del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
...stralciato...

PARTE III

Art. 207 – Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, di concerto con i Ministri interessati per il rifinanziamento per l'anno 2021 di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche.

Art. 208 – Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge.

Art. 209 – Fondo per le esigenze indifferibili

Il Fondo per le esigenze indifferibili è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 210 – Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese

Viene incrementata la dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 2 DI n. 251/1981 di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; l'esenzione dalla prestazione di garanzia per le relative domande di finanziamento è prorogata al 30 giugno 2021. Il fondo di cui all'art. 72 del DI Cura Italia è incrementato 465 milioni di euro per l'anno 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 211 – Stato di previsione dell'entrata

L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021 risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata di cui alla tabella 1.

Art. 212 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Art. 213 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021.

Art. 214 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021.

Art. 215 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Art. 216 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021.

Art. 217 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.

Art. 218 – Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.

Art. 219 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2021.

Art. 220 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021.

Art. 221 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2021.

Art. 222 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2021.

Art. 223 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2021.

Art. 224 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’anno finanziario 2021.

Art. 225 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

La norma dispone delle voci di spesa del Ministero della salute per l’anno finanziario 2021.

Art. 226 – Totale generale della spesa

La disposizione approva, in termini di competenza e di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023.

Art. 227 – Quadro generale riassuntivo

La disposizione approva, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 228 – Disposizioni diverse

La norma dispone ulteriori autorizzazioni in capo al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ragioniere generale dello Stato.

Art. 229 – Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.